



**PROCEDURE RELATIVE ALLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 e
modificata dal Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2015**

INDICE

1.	Quadro normativo, oggetto delle procedure	4
1.1	<i>Normativa di riferimento</i>	4
1.2	<i>Oggetto delle Procedure Bialetti Industrie OPC</i>	4
2.	Definizioni	4
2.1	<i>Definizioni delle Procedure Bialetti Industrie OPC</i>	4
2.2	<i>Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC</i>	7
3.	Ambito di applicazione	9
3.1	<i>Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure Bialetti Industrie OPC</i>	9
3.2	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società</i>	9
3.3	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate</i>	9
4.	Modalità di adozione e modifica delle Procedure Bialetti Industrie OPC	10
5.	Procedure per l'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC	10
5.1	<i>Individuazione delle Parti Correlate di Bialetti Industrie</i>	10
5.2	<i>Individuazione preventiva delle OPC</i>	11
6.	Comitato OPC	11
6.1	<i>Composizione</i>	11
6.2	<i>Pareri del Comitato OPC</i>	11
6.3	<i>Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza</i>	12
6.4	<i>Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Minore Rilevanza e relativi limiti di spesa</i>	13
6.5	<i>Presidi per i casi in cui il Comitato OPC non possa validamente costituirsi</i>	13
7.	Procedure deliberative per le OPC di Minore Rilevanza	13
7.1	<i>Parere preventivo del Comitato OPC</i>	13
7.2	<i>Flussi informativi</i>	13
7.3	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	14
7.4	<i>Informativa</i>	14
8.	Procedure deliberative per le OPC di Maggiore Rilevanza	14
8.1	<i>Procedure applicabili</i>	14
8.2	<i>Informativa</i>	14
9.	Richiesta alla Consob di modalità alternative di calcolo degli indici	15
10.	Procedure deliberative per le OPC di competenza assembleare	15
10.1	<i>Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea</i>	15
10.2	<i>Parere negativo su un'OPC di Maggiore Rilevanza di competenza Assembleare</i>	15
11.	Procedure per l'approvazione delle Delibere-Quadro	15
11.1	<i>Procedure approvative</i>	15
11.2	<i>Informativa</i>	16
12.	Casi di esclusione parziale o integrale dell'applicazione delle procedure deliberative	16
12.1	<i>OPC di Importo Esiguo</i>	16
12.2	<i>OPC Ordinarie</i>	16
12.3	<i>OPC con controllate, tra controllate o con collegate</i>	17
12.4	<i>OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza</i>	18
12.5	<i>Piani di compensi basati su strumenti finanziari</i>	18

12.6	<i>Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori.....</i>	18
12.7	<i>Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.....</i>	18
13.	Informativa	19
13.1	<i>Obblighi di informazione al pubblico</i>	19
13.2	<i>Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo.....</i>	19
13.3	<i>Obblighi di informazione periodica al pubblico</i>	20
13.4	<i>Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza</i>	20
13.5	<i>Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF</i>	21
14.	Disposizioni Transitorie e finali	21
14.1	<i>Abrogazione.....</i>	21
14.2	<i>Obblighi informativi.....</i>	21
14.3	<i>Procedure deliberative.....</i>	21
	Elenco allegati	21
	Allegato A	21
	Allegato B	24

1. QUADRO NORMATIVO, OGGETTO DELLE PROCEDURE

1.1 Normativa di riferimento

Le presenti procedure di Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti Industrie**” o la “**Società**”) relative alle operazioni con parti correlate (le “**Procedure Bialetti Industrie OPC**”) sono adottate ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e del “*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*” emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Consob OPC**”), tenendo altresì conto di quanto indicato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob OPC**”).

1.2 Oggetto delle Procedure Bialetti Industrie OPC

Le Procedure Bialetti Industrie OPC stabiliscono, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Consob OPC, i procedimenti e le regole volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di sue società controllate italiane o estere.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni delle Procedure Bialetti Industrie OPC

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti delle Procedure Bialetti Industrie OPC e negli allegati alle medesime procedure, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato qui di seguito indicato.

“Parte Correlata”

Un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è un partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

“Operazioni con Parti Correlate” ovvero “OPC”

Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12 Procedure Bialelli Industrie OPC, relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“OPC di Maggiore Rilevanza”

Le OPC definite come tali dall'Allegato A.

“OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo”

Operazioni tra loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Bialelli Industrie, le quali pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato A. Ai fini della presente definizione rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'art. 12. Si considerano OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo anche le OPC poste in essere in attuazione di una Delibera-Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie previste dall'Allegato A.

“OPC di Importo Esiguo”

Si considerano OPC di Importo Esiguo le OPC in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o del controvalore o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- a) Euro 50.000,00 in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società;

b) in generale, Euro 50.000,00 in ragione d'anno, per operazioni con Parte Correlata di altra natura anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

“OPC di Minore Rilevanza”

Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12 Procedure Bialelli Industrie OPC.

“OPC Ordinarie”

Operazioni con Parti Correlate che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- (b) siano:
 - (i) concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero
 - (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero
 - (iii) praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
 - (iv) concluse all'esito di una gara ad evidenza pubblica indetta da un ente pubblico.

“Amministratori Indipendenti”

Gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nel Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, TUIF.

“Amministratori Indipendenti non Correlati”

Amministratori Indipendenti della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate.

“Delibera-Quadro”

Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

“Presidio Organizzativo”

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Bialelli Industrie con il supporto della Segreteria Societaria.

“Regolamento Emittenti”

Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

“Responsabile dell’Operazione”

La funzione competente a decidere e istruire un’operazione della Società.

“Società di Minori Dimensioni”

La società per la quale né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Una società non può più qualificarsi Società di Minori Dimensioni nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfi congiuntamente i predetti requisiti.

“TUIF”

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2 Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC

Ai fini delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata, le espressioni qui di seguito elencate hanno il significato riportato di seguito a ciascuna espressione.

“Controllo”

Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. (i) Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. (ii) Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo Congiunto”

La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una società, un'impresa o comunque su un'attività economica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”

Soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi (i) gli amministratori (esecutivi o meno) e (ii) i sindaci della Società stessa.

“Influenza Notevole”

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta (i) attraverso il possesso di azioni, (ii) tramite clausole statutarie o (iii) tramite accordi.

Per valutare l'esistenza o meno di un'Influenza Notevole si considerino le seguenti ipotesi.

- (a) Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate) il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.
- (b) Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.
- (c) La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole.
- (d) L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (iv) l'interscambio di personale dirigente;
 - (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Joint Venture”

Un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

“Società Collegata”

Un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

“Società Controllata”

Un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.

“Stretti Familiari”

Quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

Essi includono, tra l’altro:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure Bialetti Industrie OPC

Le regole stabilite dalle Procedure Bialetti Industrie OPC si applicano (i) alle OPC realizzate direttamente dalla Società nonché (ii) alle OPC realizzate dalle società controllate nei termini previsti dal successivo punto 3.3.

3.2 Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società

Alle OPC realizzate direttamente dalla Società si applicano, a seconda del tipo di Operazione con Parte Correlata e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui agli artt. 7, 8, 10, 11, 12, oltre alle disposizioni informative di cui all’art. 13.

3.3 Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate

3.3.1 Tutte le OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo realizzate dalle società controllate dalla Società sono sottoposte agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall’art. 5 del Regolamento Consob OPC e dal successivo art. 13 delle Procedure Bialetti Industrie OPC.

3.3.2 Qualora Bialetti Industrie, per scelta autonoma o per disposizione di legge, esamini o approvi una OPC da realizzarsi per il tramite di una società controllata, tale OPC dovrà essere sottoposta alla procedura deliberativa prevista dall’art. 7 Procedure Bialetti Industrie OPC, ferme in ogni caso le ipotesi di esclusione ed esenzione di cui all’art. 12.

3.3.3 In conformità alle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob OPC, ai fini del presente paragrafo 3.3:

- (a) si deve far riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 cod. civ.;
- (b) l'approvazione o l'esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società esamini o approvi le operazioni delle controllate in forza delle deleghe conferitegli;
- (c) per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

4. MODALITÀ DI ADOZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE BIALETTI INDUSTRIE OPC

Le Procedure Bialetti Industrie OPC e le eventuali modifiche successive sono adottate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Consob OPC. Il Consiglio di Amministrazione valuta, con una cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione delle Procedure Bialetti Industrie OPC tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure Bialetti Industrie OPC nella prassi applicativa. Il Consiglio di Amministrazione valuterà, inoltre, con cadenza annuale la sussistenza dei requisiti per qualificare la Società come Società di Minori Dimensioni.

5. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPC

5.1 Individuazione delle Parti Correlate di Bialetti Industrie

5.1.1 La Società è dotata di apposite applicazioni procedurali per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate. Tali applicazioni procedurali prevedono che i soggetti controllanti, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5, TUIF (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i dirigenti, i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUIF, o che partecipino a un patto di cui all'art. 122 TUIF) che siano parti correlate della Società forniscano, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 8, Regolamento Consob OPC, alla Società le informazioni che li riguardano necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle OPC con le medesime con cadenza almeno trimestrale e in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti ne diano immediata comunicazione alla Società.

5.1.2 Sulla base delle informazioni raccolte, la Società redige ed aggiorna l'elenco delle sue Parti Correlate (la “**Banca Dati Parti Correlate**”) in modo da garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalle Procedure Bialetti Industrie OPC, nonché l'adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle OPC, anche con riguardo alle OPC poste in essere dalle sue controllate.

5.2 Individuazione preventiva delle OPC

5.2.1 La Società si dota altresì, entro la data indicata al successivo punto 14.3, di apposite applicazioni procedurali, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione, ferme le ipotesi di esclusione di cui all'art. 12 delle Procedure Bialetti OPC.

5.2.2 Il Responsabile dell'Operazione, prima di approvare il compimento di qualsiasi operazione, verifica attraverso la consultazione, a seconda dei casi e del tipo di operazione, informatizzata o manuale della Banca Dati Parti Correlate se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata.

5.2.3 Qualora il Responsabile dell'Operazione riscontri che l'operazione in questione è una OPC, si astiene dall'approvazione della medesima e la segnala immediatamente al Presidio Organizzativo.

5.2.4 Il Presidio Organizzativo stabilisce, sulla base delle Procedure Bialetti Industrie OPC e di eventuali applicazioni procedurali appositamente predisposte, la disciplina applicabile all'OPC segnalata dal Responsabile dell'Operazione e si occupa di assistere gli organi competenti a valutare e deliberare l'approvazione dell'OPC secondo le Procedure Bialetti Industrie OPC.

5.2.5 Il Presidio Organizzativo e il Responsabile dell'Operazione raccolgono dati ed informazioni complete ed adeguate sull'OPC in questione in modo da fornire con congruo anticipo i flussi informativi previsti dalle Procedure Bialetti Industrie OPC agli organi chiamati ad approvare l'OPC e ad esprimere i prescritti pareri.

6. COMITATO OPC

6.1 Composizione

All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito un apposito comitato composto da due Amministratori Indipendenti competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Parti Correlate come descritte nelle Procedure Bialetti Industrie OPC (il “**Comitato OPC**”).

6.2 Pareri del Comitato OPC

6.2.1 In occasione della formulazione dei motivati pareri previsti dalle Procedure Bialetti Industrie OPC, il Comitato OPC, fermo quanto previsto dai punti 6.2.4 e 6.2.5, può esprimere un parere esclusivamente “favorevole” ovvero “non favorevole” sull'interesse della Società al compimento

dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.2 Il parere può essere anche espressione della sola maggioranza, purché indichi *(i)* il nome del componente del Comitato OPC il cui avviso si sia ritenuto di non condividere, *(ii)* le ragioni per cui tale componente ha manifestato avviso divergente rispetto agli altri componenti del Comitato OPC e *(iii)* i motivi per i quali gli altri componenti del Comitato OPC hanno ritenuto di non condividere tale posizione.

6.2.3 Al fine di poter qualificare il parere come “favorevole” è altresì necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione con Parte Correlata da parte del Comitato OPC. Pertanto l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un singolo aspetto, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, è idonea a qualificare il parere come “non favorevole” comportando gli effetti giuridici che ne derivano.

6.2.4 Il Comitato OPC, qualora il parere sia definito come “favorevole” e, pertanto, consenta la conclusione dell'OPC nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è tenuto a fornire indicazioni delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.5 Il Comitato OPC può, in ogni caso, esprimere un parere “favorevole” sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni contenute nel parere stesso. In tale caso, al fine di poter considerare il parere come favorevole e di farne discendere i relativi effetti giuridici, le condizioni poste devono essere effettivamente rispettate e l'evidenza del rispetto delle indicazioni formulate dal Comitato OPC deve essere fornita nell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni.

6.3 Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza

6.3.1 Con riferimento a ciascuna singola OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

6.3.2 Il Comitato OPC è tenuto a valutare l'indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo, alla luce dei requisiti di indipendenza degli esperti indicati all'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC.

6.3.3 Il Comitato OPC può indicare, quali esperti indipendenti da cui farsi assistere, i medesimi esperti indipendenti che la Società nominerà per il compimento dell'operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche specificamente il Comitato OPC nello svolgimento dei relativi compiti.

Per il ricorso agli esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza non è stabilito alcun limite di spesa. Tuttavia, l'assegnazione dell'incarico deve avvenire per il mezzo di un meccanismo di asta e il Comitato OPC deve raccogliere almeno tre proposte. Tale previsione non si applica qualora il Comitato OPC intenda rivolgersi ai medesimi esperti che saranno nominati dalla Società ai sensi del precedente punto 6.3.3.

6.4 Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Minore Rilevanza e relativi limiti di spesa

6.4.1 Con riferimento a ciascuna Operazione con Parte Correlata, il Comitato OPC, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, disponendo a tal fine di un ammontare massimo pari a Euro 20.000 per qualsiasi OPC comprese le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale e aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione).

6.4.2 Analogamente a quanto previsto con riferimento al ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC è tenuto a valutare l'indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo applicando i medesimi criteri previsti dal punto 6.3.2 e può ricorrere ai medesimi esperti indipendenti incaricati dalla Società secondo quanto previsto dal punto 6.3.3, fermi in ogni caso i limiti di spesa indicati al punto 6.4.1.

6.5 Presidi per i casi in cui il Comitato OPC non possa validamente costituirsi

6.5.1 Qualora il Comitato OPC non possa costituirsi validamente, in quanto non vi siano due amministratori indipendenti non correlati, il parere previsto dalle Procedure Bialelli Industrie OPC è espresso dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato OPC dalle Procedure Bialelli Industrie OPC.

6.5.2 Nel caso di cui al punto 6.5.1 che precede, i componenti del Collegio Sindacale, qualora abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

7. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA

7.1 Parere preventivo del Comitato OPC

In caso di OPC di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato OPC esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Resta ferma l'ordinaria competenza prevista per l'approvazione dell'operazione.

7.2 Flussi informativi

7.2.1 All'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato OPC, in vista dell'espressione del parere di cui al punto 7.1 che precede, devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione.

7.2.2 Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 7.1, venga dichiarato che il corrispettivo dell'OPC, non rientrante nell'attività ordinaria della Società e pertanto non esentabile ai sensi del punto 12.2 delle Procedure Bialetti Industrie OPC, è considerabile a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

7.3 Motivazione delle deliberazioni

Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione della Società recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.4 Informativa

7.4.1 Almeno ogni trimestre, il Presidio Organizzativo fornisce una completa informativa sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

7.4.2 Per tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nonostante il parere negativo espresso dal Comitato OPC, la Società, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, provvede a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché le motivazioni per cui si è ritenuto di non condividere il parere degli Amministratori Indipendenti.

8. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

8.1 Procedure applicabili

8.1.1 In virtù della facoltà prevista dall'art. 10, comma 1, Regolamento Consob OPC, Bialetti Industrie, in quanto Società di Minori Dimensioni, applica anche alle OPC di Maggiore Rilevanza le disposizioni procedurali di cui all'art. 7 Procedure Bialetti Industrie OPC.

8.1.2 Resta inteso che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, Regolamento Consob OPC, le Procedure Bialetti Industrie OPC verranno adeguate alle disposizioni, di cui all'art. 8 Regolamento Consob OPC, entro 90 giorni successivi dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come Società di Minori Dimensioni.

8.2 Informativa

Ferma in ogni caso l'informativa prevista dal punto 7.4 che precede, alle OPC di Maggiore Rilevanza e alle OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo si applica quanto previsto dall'art. 13 delle Procedure Bialetti Industrie OPC.

9. RICHIESTA ALLA CONSOB DI MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DEGLI INDICI

Qualora un'OPC o più OPC tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nell'Allegato A delle presenti procedure e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'OPC e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

10. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea

10.1.1 Se un'OPC è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, il Comitato OPC esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

10.1.2 Al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.2 Parere negativo su un'OPC di Maggiore Rilevanza di competenza Assembleare

In caso di parere negativo del Comitato OPC su un'OPC di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione non può essere sottoposta all'Assemblea.

11. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO

11.1 Procedure approvative

Per operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate Delibere-Quadro. In tal caso si applicano le regole procedurali previste dall'art. 7. Alle singole OPC di attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 delle Procedure Bialelli Industrie OPC.

In ogni caso, le Delibere-Quadro:

- (a) non possono avere efficacia superiore ad un anno e si riferiscono ad OPC sufficientemente determinate;
- (b) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

11.2 Informativa

In caso di adozione di Delibere-Quadro ai sensi del punto 11.1 gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sulla loro attuazione.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 13 delle Procedure Bialetti Industrie OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima Delibera-Quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato A.

Le singole OPC concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art. 13 delle Procedure Bialetti Industrie OPC.

12. CASI DI ESCLUSIONE PARZIALE O INTEGRALE DELL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE

12.1 OPC di Importo Esiguo

12.1.1 Alle OPC di Importo Esiguo compiute con Parti Correlate non si applicano le Procedure Bialetti Industrie OPC e il Regolamento Consob OPC. Il Collegio Sindacale vigila sulle possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

12.1.2 Le applicazioni procedurali possono stabilire che per talune categorie di operazioni non ci si avvalga dell'esclusione prevista dal punto 12.1.1 che precede.

12.2 OPC Ordinarie

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale) e di cui all'art. 114, comma 1, TUIF, le OPC Ordinarie sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC nonché dalle Procedure Bialetti Industrie OPC.

In caso di OPC di Maggiore Rilevanza che, in quanto OPC Ordinarie, sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC, la Società:

- (a) comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, Regolamento Consob OPC (entro sette giorni dall'approvazione

dell'OPC), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

- (b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le OPC Ordinarie.

12.3 OPC con controllate, tra controllate o con collegate

12.3.1 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Bialetti Industrie OPC. Non potrà esservi esclusione nel caso in cui nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

12.3.2 Si ha un interesse significativo, rilevante ai fini del punto 12.3.1, qualora una Parte Correlata abbia un interesse nelle controllate o collegate coinvolte nelle OPC che, in relazione alle circostanze concrete, possa incentivare un rafforzamento patrimoniale della controllata o collegata che potrebbe non essere vantaggioso per la controllante.

12.3.3 La condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche costituisce un interesse significativo solo qualora tali soggetti beneficino di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è posta in essere. In tale caso la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

12.3.4 Se la controllata o collegata è partecipata dal soggetto che controlla la Società si ha interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta di per sé un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

12.4 OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Bialetti Industrie OPC non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza.

12.5 Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Bialetti Industrie OPC non si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari purché siano approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF e alle relative operazioni esecutive.

12.6 Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Bialetti Industrie OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ.. Sono escluse dall'applicazione delle Procedure Bialetti Industrie OPC altresì le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ..

12.7 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), sono esentate dalle disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Bialetti Industrie OPC e le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che non rientrano tra quelle di cui al punto 12.6 a condizione che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (c) sia stata sottoposta ad approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

13. INFORMATIVA

13.1 Obblighi di informazione al pubblico

In occasione di un'OPC soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, TUIF la Società nel comunicato da diffondere al pubblico include anche le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (c) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato A, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del punto 13.2;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14 Regolamento Consob OPC (che regolano i casi e le facoltà di esclusione dall'applicazione delle procedure e le ipotesi di direzione e coordinamento di società);
- (e) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

13.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo

13.2.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUIF redatto in conformità all'Allegato B.

13.2.2 Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUIF, in caso di OPC di Maggiore Rilevanza il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

13.2.3 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

13.2.4 Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate dalla Società, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione

dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Società impartisce le istruzioni occorrenti affinché le proprie società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

13.2.5 Gli eventuali pareri del Comitato OPC, del Collegio Sindacale e di esperti indipendenti devono essere pubblicati in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società. Con riferimento al parere degli esperti indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato B.

13.2.6 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Società sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato B, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

13.3 Obblighi di informazione periodica al pubblico

13.3.1 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:

- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole OPC con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, cod. civ., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.3.2 Tali informazioni sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

13.4 Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente art. 13 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

13.5 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF

La procedure per l'adempimento degli obblighi informativi garantiscono il coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

14.1 Abrogazione

Le presenti Procedure Bialetti Industrie OPC, unitamente ai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e essenziale, abrogano e sostituiscono la precedente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da Bialetti Industrie con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2007.

14.2 Obblighi informativi

Le disposizioni di cui all'art. 13, fermo quanto previsto dall'art. 6 Regolamento Consob OPC (avente ad oggetto le comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUIF in presenza di una OPC), si applicano a partire dal 1° dicembre 2010 ad eccezione delle disposizioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2011.

14.3 Procedure deliberative

La Società applica le regole previste dagli artt. 7, 8, 10, e 11 Procedure Bialetti Industrie OPC a partire dal 31 dicembre 2010.

ELENCO ALLEGATI

- **Allegato A**

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- **Allegato B**

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

1. Ai fini delle Procedure Bialetti Industrie OPC, sono individuati i seguenti criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo.

1.1. Le OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dal paragrafo 1.1, 1.2 e 1.3 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

ALLEGATO B

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui Bialetti Industrie ponga in essere OPC di Maggiore Rilevanza, il documento informativo previsto dall'art. 13 Procedure Bialetti Industrie OPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'OPC

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'OPC.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'OPC. Qualora l'OPC sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- (a) gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- (b) le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:
 - (i) la Società;
 - (ii) i soggetti che controllano la Società, le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima;
 - (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii)prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- (c) i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- (d) i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- (a) evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- (b) evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- (c) indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- (d) indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- (e) indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- (f) ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- (g) indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- (h) indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'OPC supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6, Regolamento Consob OPC.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'OPC, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di OPC ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'OPC, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'OPC, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Emittenti, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 13 Procedure Bialetti Industrie OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.